

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Attività accessorie Legge regionale n.29/2007 art.31 –

ATTIVITA' ACCESSORIE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O DENUNCIA purchè effettuate all'interno del locale -

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 29/07 l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione svolge anche la funzione di licenza di cui all'articolo 69 del t.u.l.p.s. consentendo a tutti gli esercenti le seguenti ulteriori attività:

1. **installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi e per la riproduzione sonora e audiovisiva**, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

2. limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone (da intendersi come presenza massima di clienti all'interno di ogni sala al chiuso dell'esercizio di somministrazione), **l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate**, a condizione che:

- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione e ne mantenga il carattere complementare. Di conseguenza, gli avvenimenti di spettacolo e di trattenimento non dovranno essere pubblicizzati separatamente alla pubblicizzazione dell'attività di somministrazione;
- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento. I locali, quindi, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale e casuale. L'attività di trattenimento dovrà, pertanto, avvenire nell'ambito degli spazi interni qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non dovrà implicare la realizzazione di palchi (sono ammesse piccole pedane) o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- non vi sia il pagamento del biglietto d'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

Le attività di trattenimento di cui all'art. 31 della l.r. 29/07, quando si svolgono secondo le modalità sopra descritte, sono escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità, in quanto i locali in cui si svolgono non si qualificano come locali di pubblico spettacolo.

DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI

Occorre inoltre chiarire che nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo sono inclusi:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

In ogni caso, l'effettuazione dei piccoli trattenimenti di cui ai punti a) e b) deve avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'effettuazione di attività di spettacolo e di trattenimento diverse da quelle disciplinate dall'art. 31 della l.r. 29/07 richiede che l'esercente si munisca della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. e il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s..

INQUINAMENTO ACUSTICO – SICUREZZA DEI LOCALI

In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti ai sensi dell'art. 31 della l.r. devono essere rispettate le vigenti norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare:

1. per quanto riguarda l'inquinamento acustico, disciplinato dalla legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. n. 215/99, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato; tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento.

In ogni caso, l'autorità di controllo può sempre richiedere all'esercente la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti;

2. per quanto riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione incendi devono essere rispettate le disposizioni previste al titolo XI° del decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 per i locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone con particolare riferimento:
 - a) alla densità massima di affollamento, pari a 0,7 persone al metro quadrato e al sistema delle vie d'uscita, certificate da un tecnico abilitato (Titolo IV° D.M. 19/08/1996);
 - b) all'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) che devono essere dotati di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato (Titolo IX° D.M. 19/08/1996);
 - c) all'installazione di pedane per artisti, di altezza non superiore a cm. 80, che devono essere munite di certificato di idoneità statica e di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, di collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato (Titolo IX° D.M. 19/08/1996);
 - d) all'approntamento di idonei mezzi antincendio certificato da un tecnico abilitato (Titolo XV° D.M. 19/08/1996).

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E VERIFICA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Si ricorda che quando l'esercizio, per le sue dimensioni, è autorizzato per una capienza superiore alle 100 persone relativamente all'attività di somministrazione, è soggetto a visita di controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui al D.M 16 febbraio 1982.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI ESTERNI AI LOCALI

Qualsiasi spettacolo o trattenimento pubblico non rientrante nell'art.31 della Legge regionale 29/2007 o effettuato esternamente ai locali di somministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, presentando apposita DIA almeno 30 giorni prima o richiedendo la licenza ex art.68/69 del TULPS.

L'autorizzazione è concessa previa presentazione di idonea documentazione di impatto acustico (o deroga), di eventuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, e di verifica dell'agibilità del luogo da richiedere almeno 60 giorni prima alla Commissione di vigilanza.

